UGL-CFS

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE
Servizio IV

Roma, 1 FEB. 2006

Ai Comandi regionali del C.F.S.
LORO SEDI
Alla Scuola del Corpo forestale
CITTADUCALE
Alla Divisione 11^
S E D E
e.p.c. All'Ufficio relazioni sindacali del C.F.S.
S E D E

Prot. n. 4 Pos. 9/

O G GE T T O: Articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

A parziale modifica della circolare n. 38040/02 del 4 dicembre 2002, si comunica che, alla luce delle recenti interpretazioni di disposizioni normative sopravvenute, i permessi fruiti ai sensi dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 non riducono in proporzione il congedo ordinario.

Di conseguenza si raccomanda di consentire nell'anno in corso il godimento dei soli giorni di congedo che siano già stati decurtati per l'anno 2005, in osservanza del disposto dell'ari. 18, comma 1, del D.P.R. 18/06/2002, n. 164.

Assicurare.

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO
Cesare Patrone

CORPO FORESTALE DELLO STATO
Ufficio Relazioni Sindacali
0 1 6 2006
Prot. n. 214
Pos. n.